

Signori Consiglieri,

Premesso che:

- l'articolo 149 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli artt. 118 e 119 della Costituzione;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, attribuisce ai Comuni autonomia regolamentare per le entrate di propria competenza;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dispone: "Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:....f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi";
- l'articolo 6, comma 16, del D.L. 119 del 23/10/2018 convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della Legge 136 del 17/12/2018, prevede la possibilità per i Comuni, entro il 31 marzo 2019, di aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale;
- le controversie definibili sono quelle non definite con sentenza passata in giudicato, pendenti in qualsiasi grado di giudizio; sono definibili anche le controversie pendenti innanzi la Corte di Cassazione;
- l'adesione alla definizione agevolata esclude il pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora applicati, consentendo al contribuente di pagare una quota di imposta variabile dal 100% al 5% in relazione allo stato del contenzioso e all'esito delle sentenze emesse alla data del 24/10/2018, e alla data del 19/12/2018 per le controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione;

Considerato che alla data di approvazione della presente delibera risultano pendenti davanti ai giudici tributari, in ogni stato e grado del giudizio compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, ricorsi aventi ad oggetto atti impositivi, per un importo accertato di € 911.429,71 mentre non risultano ricorsi che abbiano ad oggetto esclusivamente sanzioni non collegate al tributo. Qualora dovessero aderire all'istituto della definizione delle liti pendenti tutti i contribuenti aventi diritto, il recupero ammonterebbe ad € 557.778,96 come da tabella riepilogativa allegata (allegato A). I predetti importi sono comprensivi delle liti pendenti in cui è parte AcegasApsAmga Spa soggetto partecipato indirettamente dal Comune e affidatario della gestione della tassa sui rifiuti ai sensi dell'articolo 1, comma 691, della L. 147/2013, quale soggetto abilitato ad applicare e riscuotere la predetta tassa con poteri di accertamento e di stare in giudizio in luogo del Comune di Padova;

Preso atto che con nota prot. n. 100695 dell'11/03/2019 è stato richiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze un parere in merito all'effettiva applicabilità dell'istituto della definizione agevolata anche alle controversie relative alla Tari in cui non è parte il Comune bensì AcegasApsAmga Spa;

Ritenuto che l'istituto della definizione agevolata rappresenti un'opportunità sia per il Comune, dati i positivi effetti di deflazione del contenzioso tributario, sia per i contribuenti che hanno l'opportunità di ottenere una riduzione significativa del debito tributario grazie all'esclusione dal pagamento delle sanzioni e degli interessi, e, in taluni casi, anche di una quota del debito di imposta, prevedendo una rateizzazione dei pagamenti in un massimo di 20 rate trimestrali a scadenze predefinite, per gli importi dovuti superiori a mille euro;

Dato atto, altresì, che lo scrivente Ente, per il tramite dei propri uffici competenti, si riserva comunque il potere di diniego a fronte della presentazione della domanda di definizione da parte del singolo contribuente, qualora non sussistessero i requisiti previsti dall'art. 6 del D.L. 119/2018 e ss.mm.ii;

DATO ATTO che, in ottemperanza all'articolo 239, comma 1 lettera b, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. n. 174/2012, la presente proposta di

deliberazione è stata trasmessa, per il parere di competenza, all'organo di revisione economico-finanziario;

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 42;

VISTO lo Statuto Comunale;

Preso atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e dell'art.97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato Regolamento comunale (allegato B) disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, in applicazione e nei limiti delle disposizioni contenute nell'art.6 del D.L. 23/10/2018, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della Legge 17 dicembre 2018 n. 136;
2. di dare atto che questo Comune, agendo tramite i propri uffici competenti, si riserva il potere di diniego di definizione a fronte della presentazione della relativa domanda da parte del singolo contribuente qualora non sussistano i requisiti di cui all'articolo 6 del D.L. D.L. 23/10/2018, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della Legge 17 dicembre 2018 n. 136;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 1997;
4. il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;